


*Laurenzi*

Ministero della Salute

0001014-P-06/02/2008

DGSA



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

PROT. N. 587

DATA 12/2/2008



*Roma*

# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,  
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEL FARMACO VETERINARIO  
UFF. VI BENESSERE ANIMALE

*N.* DGSA/VI/ - P

*Risposta al Foglio del*

*N.*

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI  
VIALE TIZIANO, 74  
00196 ROMA  
FAX 06.3233772

ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE  
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO  
SERVIZI VETERINARI

UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI  
COMUNITARI (UVAC)

COMANDO CARABINIERI  
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA  
SICUREZZA

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI

CORPO FORESTALE DELLO STATO

MINISTERO DEI TRASPORTI

CENTRO DI RIFERENZA NAZIONALE SUL  
BENESSERE ANIMALE

FNOVI

SIV e MP

ANMVI

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

CONFAGRICOLTURA

CONF COLTIVATORI DIRETTI

CIA

ASSOCARNI

UNICBB

ASSICA

COMOS

ASSO.TRA.BE.

CONFTRASPORTO

CIM

LAV

ANIMALISTI ITALIANI

ENPA

LIDA

ANTRAC

LORO INDIRIZZI

R. *[Signature]* Ora Ricezione 12. Feb. 14:12

**Oggetto: Trasporto di equidi in conto proprio per finalità sportive. Chiarimenti in merito al campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005.**

In riferimento all'oggetto, facendo seguito alla nota prot. DGVA/X/4646 – P/1.8.d.m/3 del 5 febbraio 2007 concernente il trasporto di equidi in conto proprio per finalità sportive, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti al fine di una corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

Il suddetto Regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica, come sancito all'art. 1, punto 5; tuttavia la definizione di "finalità economica", fornita dal Regolamento stesso, lascia spazio ad una interpretazione piuttosto ampia, tanto che risulta difficile individuare l'applicazione di tale aspetto nelle diverse circostanze pratiche che si potrebbero verificare nel trasporto di equidi per finalità sportive.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene che il trasporto in conto proprio di equidi con veicolo di proprietà, del proprio animale ove privo di connotazione commerciale, quale ad esempio il trasferimento di cavalli tra maneggi, il trasporto del proprio animale per una gara, le movimentazioni per attività culturali, ludiche, sportive ecc., non rientri nell'ambito di applicazione del regolamento in oggetto.

Tale orientamento è condiviso con le Autorità sanitarie delle Regioni e Province autonome con le quali è stato elaborato un documento esplicativo in via di formalizzazione presso la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome.

Si reputa altresì necessario ribadire, come già affermato nella sopra citata nota del 5 febbraio 2007, che l'obiettivo principale del legislatore rimane la protezione degli animali durante il trasporto e per tale motivo è auspicabile che anche coloro che trasportano equidi ad uso privato per finalità sportive, siano a conoscenza e rispettino le disposizioni di carattere generale previste dal Regolamento 1/2005.



Si ravvisa quindi l'opportunità che la FISE continui a svolgere per i propri iscritti un'attività di formazione in materia di benessere degli equidi durante il trasporto, sulla base dei programmi indicati nel Decreto del Ministero della salute n. 01 CAT/2005.

Tuttavia si sottolinea che lo svolgimento di tali corsi di formazione non ha carattere di obbligatorietà, così come non sussiste l'obbligo di "certificazione di idoneità" ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Regolamento in questione, per il trasporto di equidi in conto proprio per finalità sportive avente carattere non economico, come sopra indicato.

Il Ministero della salute, tenendo conto delle esigenze rappresentate dalla FISE, quale ente riconosciuto dallo Stato preposto a disciplinare l'attività equestre in Italia, provvederà, in accordo con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ad individuare adeguate soluzioni relativamente alla tutela del cavallo sportivo durante il trasporto in conto proprio.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE



Ora Ricezione 12. Feb. 14:12